

LIQ. CONTR. N° 4/2026

N. R.G. 124/2025

Sent. n. 6/2026 pubbl. il 26/01/2026
Rep. n. 6/2026 del 26/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Paola Elefante

Giudice

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 17.12.2025 da:

ISABELLA MINGIONE (MNGSL82L63I470M) rappresentata e difesa dall'avv. CINZIA ROGGERO

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

sentita la ricorrente all'udienza del 20.01.2026 e letti i documenti integrativi nonché la relazione integrativa dell'OCC;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 17.12.2025, ISABELLA MINGIONE ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; sia la documentazione sia la relazione sono state congruamente integrate secondo quanto osservato nel decreto del 30.12.2025;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che non va indagata in questa sede la meritevolezza in capo al debitore, atteso che *ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze*



soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. I n. 22074/2025);

Rilevato che le passività in capo a ISABELLA MINGIONE ammontano a euro 339.517,16 così ripartiti:

Agenzia Eni	144.100,31
[redacted]	1.827,22
[redacted]	15.164,78
[redacted]	3.079,04
[redacted]	49.374,38
[redacted]	439,75
[redacted]	197,60
[redacted]	13.467,56
[redacted]	557,46
[redacted]	180,24
[redacted]	3.631,67
[redacted]	3.827,11
[redacted]	13.776,00
[redacted]	7.114,28
[redacted]	268,94
[redacted]	60.000,00
[redacted]	15.000,00
[redacted]	7.510,82

Trattasi di debiti che parte ricorrente allega essere sorti nel corso della gestione della Impresa Individuale ISA 2006 di Isabella Mingione a causa della condotta gestoria dissipativa e distrattiva del compagno [redacted], padre del figlio [redacted]. La ditta è stata chiusa a dicembre 2015 ma la situazione economica della ricorrente non ha consentito di affrontare e saldare i debiti a causa di tale gestione assunti; anzi, nel tentativo di coprire dette perdite, sono stati assunti ulteriori debiti; anche a livello personale, i genitori hanno cessato la convivenza e il Tribunale (vedi ultimo provvedimento del 2018) ha affidato il figlio in modo condiviso con collocazione presso la madre, ponendo a carico del padre (che all'epoca risultava pizzaiolo) l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio per la somma di euro 250,00 mensile che parte ricorrente assume non essere mai stata versata (vedi querela del dicembre 2019);

Rilevato che, quanto all'attivo, la ricorrente

(i) è proprietaria di un bene immobile sito in Demonte oggetto di pignoramento immobiliare per iniziativa del [redacted] che aveva iscritto ipoteca: il bene era intestato al padre della ricorrente, deceduto, e la procedura esecutiva è rinviata a marzo 2026 in attesa dell'esito del giudizio ex art. 481 c.c. per la concessione di termine al chiamato per l'accettazione dell'eredità: si prevede di acquisire dalla procedura esecutiva la perizia di stima o di far stimare il bene dall'esperto in quella sede nominato al fine di risparmiare costi previa trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità del padre;



(ii) non è intestataria di beni mobili registrati, ma per recarsi al lavoro utilizza una vettura intestata alla mamma, sostenendone tuttavia i costi; peraltro, l'attività lavorativa è formulata su tre turni, incompatibili con l'utilizzo di trasporto pubblico;

(iii) lavora alle dipendenze di Michelin Italia spa presso lo stabilimento di Cuneo con contratto a tempo indeterminato pieno dal marzo 2016; dalle buste paga prodotte risulta un reddito mensile medio netto di euro 2.000,00 che attualmente risulta soggetto a una cessione del quinto e a una trattenuta del quinto in forza di pignoramento presso terzi; il reddito mensile è peraltro assoggettato a plurime procedure di pignoramento presso terzi con credito periodico assegnato in coda a quello precedente; con lo svolgimento di turni anche festivi è previsto che il reddito mensile si attesti intorno ai 2.100,00 euro; a tale reddito va aggiunto l'assegno unico per la prole minore (il figlio [REDACTED] di anni 16) che ammonta a euro 223,00 mensili;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Ritenuto che sarà in particolare curato da parte del Liquidatore l'incasso del contributo mensile al mantenimento del figlio da parte del padre, come da disposizioni del Tribunale e degli arretrati ove non versati;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi **euro 1.400,00 netti mensili -comprensivi dell'assegno unico-** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che la sig. Mingione vive in alloggio in affitto per il quale corrisponde la somma mensile di euro 400,00 oltre alle spese condominiali; convive con lei il figlio minore [REDACTED] (nato il 3.05.2010) ed è allegato che il padre, pur obbligato a versare un contributo mensile di euro 250,00 non vi avrebbe mai adempiuto e non vi adempirebbe tuttora; utilizzando la vettura della madre (che gode della sola pensione) si fa carico delle relative spese vive;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, anche a seguito delle integrazioni richieste;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;



P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ISABELLA MINGIONE (CF MNGSLL82L63I470M)

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dott. Gian Matteo Rubiolo, con studio in 12038 Savigliano (CN) – Piazza Santorre di Santarosa n. 56

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3:

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia **in euro 1.400,00** netti mensili (comprensivi dell'A.U.), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.



Sent. n. 6/2026 pubbl. il 26/01/2026
Rep. n. 6/2026 del 26/01/2026

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2026

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE TELEFONICAMENTE
IN DATA 26 GEN 2026
AW. ROGERO CINZIA
DR RUBINO GIAN MATTEO
PR SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonaudi

